

COMUNE DI MASON VICENTINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE per lavori, servizi e forniture (art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida Anac n. 3)

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e ambito applicativo

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 comma 1 e seguenti, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Il regolamento disciplina i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti a cura del personale interno, intendendo le funzioni tecniche come specifiche professionalità ed assunzione di compiti funzionali al puntuale affidamento ed esecuzione degli appalti regolati dal citato D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
3. Il presente regolamento si applica alle procedure assegnate alla Centrale Unica di Committenza ai sensi art. 37 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. disciplinato dal presente regolamento è costituito in correlazione ad appalti di opere o lavori pubblici, di servizi e di forniture rientranti nelle categorie di seguito specificate:
 - opere o lavori pubblici, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria;
 - servizi e forniture, con esclusione di quelle relative a beni di consumo ed a manutenzioni ordinarie.
2. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:
 - attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - attività per la verifica preventiva dei progetti;
 - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, sia come stazione Appaltante sia come Centrale Unica di Committenza;
 - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
 - attività di responsabile unico del procedimento;
 - attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione per servizi e forniture;
 - attività di collaudo tecnico amministrativo e collaudatore statico ovvero di verifica di conformità per servizi e forniture.

Art. 3 -Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, nei dipendenti dell'ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2 nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:
 - a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla verifica preventiva della progettazione secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice degli appalti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto relativamente alle procedure indette sia quale Stazione Appaltante sia quale Centrale Unica di Committenza ;
 - b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della

esecuzione del contratto per servizi e forniture, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico o della certificazione di regolare esecuzione per lavori o della verifica di conformità per servizi e forniture;

c) nel responsabile unico del procedimento;

d) nei collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, verifica preventiva della progettazione, direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici).

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

3. I soggetti beneficiari :

1. Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

E' il Responsabile o il dipendente nominato ai sensi della vigente normativa dell'area cui è attribuita la competenza della singola procedura di appalto.

E' responsabile per le fasi:

- della programmazione;
- della progettazione;
- dell'affidamento;
- dell'esecuzione.

2. Struttura tecnica a supporto del R.U.P.

E' il personale destinato a supportare il R.U.P. in quanto dotato di idonea professionalità necessaria a coadiuvarlo nello svolgimento dei compiti assegnatigli dalla vigente normativa.

3. Dipendenti incaricati della predisposizione e controllo della procedura di gara.

E' il personale dell'Ufficio della Stazione Appaltante e/o della Centrale Unica di Committenza che bandisce la gara cui è demandata la gestione della procedura di affidamento.

3. Responsabile unità tecnica di verifica del progetto.

Dipendente tecnico responsabile della verifica dei progetti ai sensi dell'articolo 26 del citato D.Lgs 50/2016, tenendo fuori la validazione di competenza del RUP per le soglie di pertinenza.

4. Responsabile dell'esecuzione del contratto/Direttore dell'esecuzione.

Dipendente individuato in base alla professionalità necessaria secondo la normativa vigente , preposto alla verifica della qualità delle prestazioni caratterizzanti l'esecuzione dei contratti di servizi e forniture.

5. Direttore dei lavori.

Dipendente tecnico dotato di idonea professionalità secondo la normativa vigente in relazione ai controlli da effettuare.

6. Collaudatore tecnico-amministrativo.

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di adeguata professionalità, incaricato delle procedure relative al collaudo tecnico-amministrativo o al certificato regolare esecuzione e al collaudo statico, qualora necessario, per lavori o alla verifica di conformità per forniture e servizi.

Art. 4 -Costituzione e finanziamento del Fondo da ripartire per Funzioni Tecniche e per l'Innovazione.

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara compreso oneri sicurezza di un lavoro, opera, fornitura o servizio.

2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è destinato alla ripartizione tra i dipendenti, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP;
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse finanziarie derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'innovazione e, quindi, all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico, nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.
4. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio;
5. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori e/o ritardi non dovuti alla sorveglianza/direzione dei lavori;
6. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate:
 - A. opere o lavori pubblici:
 - a) per opere e lavori fino a € 1.500.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
 - b) per opere e lavori di importo compreso tra € 1.500.001,00 e € 3.000.000,00 il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara;
 - c) per opere e lavori di importo compreso tra € 1.800.001,00 e € 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,6% dell'importo a base di gara;
 - d) per opere, lavori di importo compreso tra € 5.000.001,00 e € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,4% dell'importo a base di gara;
 - e) per opere, lavori di importo superiore a € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,2% dell'importo a base di gara
 - B. Servizi e Forniture:
 - a) per servizi o forniture fino a € 500.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
 - b) per servizi o forniture di importo compreso tra € 500.001,00 e € 1.000.000,00 il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara;
 - c) per servizi o forniture di importo compreso tra € 1.000.001,00 e € 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,6% dell'importo a base di gara;
 - d) per servizi o forniture di importo compreso tra € 5.000.001,00 e € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,4% dell'importo a base di gara;
 - e) per servizi o forniture di importo superiore a € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,2% dell'importo a base di gara.
7. I compiti svolti dal personale della Centrale Unica di Committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri Enti, danno titolo al riconoscimento di una quota parte non superiore ad un quarto dell'incentivo previsto al comma 1 del presente articolo, ai sensi art. 113 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
8. In caso di attività svolta in forma "mista" da personale interno ed esterno all'Ente, la percentuale del compenso per i dipendenti è calcolata sulla base "teorica" quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante;

Art. 5 -Gruppo di lavoro e Incarico

1. Il Gruppo di Lavoro, sia in senso qualitativo che quantitativo, incaricato delle funzioni tecniche nelle diverse fasi sarà composto come di seguito indicato e verrà nominato per tipologia di appalto di lavori, servizi, forniture da programmare, affidare ed eseguire.
2. Il R.U.P. viene nominato, prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori e prima dell'affidamento per servizi e forniture per ogni singola procedura di affidamento di un appalto di lavori, o di una concessione, o per ogni singola procedura di affidamento di un servizio e di una fornitura quale soggetto incaricato per svolgere l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione del contratto pubblico. Il RUP deve essere nominato tra dipendenti di ruolo della stazione appaltante addetti dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato in possesso dei requisiti previsti dall'art 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dalle Linee Guida ANAC in vigore. Laddove sia accertata la carenza nell'organico, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio presso la stazione appaltante o esternamente alla P.A..
3. Il R.U.P si può avvalere del supporto tecnico-amministrativo nello svolgimento dei propri compiti dei dipendenti della S.A. in possesso di adeguata professionalità in relazione alle funzioni da svolgere nelle diverse fasi (programmazione, affidamento in qualità di S.A. e in qualità di C.U.C, esecuzione del contratto)
4. Il Responsabile della Posizione Organizzativa, nel caso di mancata partecipazione del dipendente allo svolgimento delle attività assegnate, su segnalazione del RUP, con proprio motivato provvedimento, modifica e revoca l'incarico assegnato.
5. Il Direttore Lavori (per lavori) o il Direttore dell'Esecuzione (per servizi e forniture) viene nominato prima dell'avvio delle procedure di gara, per ogni singola procedura di affidamento di un appalto di lavori individuandolo tra dipendenti di ruolo della stazione appaltante dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato, laddove sia accertata la carenza nell'organico, il D.D.LL è nominato tra gli altri dipendenti in servizio presso la stazione appaltante o esternamente alla p.a. Il Direttore dei Lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avrà la costituzione di un "ufficio di direzione dei lavori", ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
6. Il Direttore dell'esecuzione (servizi e forniture) può essere coadiuvato da uno o più assistenti, che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia dei servizi e forniture da eseguire. In tal caso, si avrà la costituzione di un "ufficio di direzione dell'Esecuzione", ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
7. Il Direttore dei Lavori per i lavori svolge, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i.), le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore nominato non sia in possesso dei predetti requisiti:
 - a) la stazione appaltante procede alla costituzione dell'Ufficio di Direzione lavori prevedendo la presenza di almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata normativa sulla sicurezza ai sensi dell'art. 101, comma 3, lett. d), del Codice;
 - b) in alternativa, la stazione appaltante affida l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione con le modalità previste dal citato art. 31, comma 8, del D.Lgs 50/2016.
8. I gruppi di lavoro sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie

alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione in caso di servizi e forniture, di collaudo/certificato di regolare esecuzione per lavori o di verifica di conformità per forniture e servizi, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.

9. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento motivato;

10. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto;

11. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:

- a. l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento, l'importo presunto posto a base di gara comprensivo di oneri di sicurezza, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura ;
- b. l'importo del fondo, non superiore al 2%;
- c. il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
- d. le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

Art. 6 -Ripartizione del Fondo per Funzioni Tecniche

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta dal Responsabile P.O. competente, secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti:

2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

3. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.

INCENTIVI PER LAVORI E OPERE				
1 fasi del procedimento	2 quota	3 attività specifica	R.U.P.	Supporto Tecnico/Amministrativo
programmazione investimenti	6%	previsione della spesa per investimenti verifica fattibilità economica compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative eventuali	3%	3%
verifica preventiva dei progetti (art. 26 del Codice degli appalti)	7%	attività di verifica dei progetti	7% se non incompatibile	7% nei casi d'incompatibilità del RUP

(incompatibile con attività di progettazione, coordinamento sicurezza, DD.LL e collaudo)				
fase di affidamento	20%	redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, lettere di invito con capitolato, contratti, ecc.)	10% R.U.P. S.A. O R.U.P. C.U.C.	10% Tecnici Redattori atti S.A. o Tecnici redattori C.U.C. comunicazione ANAC, gestione AVCPASS e verifica requisiti Enti o Amministrativi redattori dei contratti
fase esecuzione	40%	attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici direzione dei lavori, ufficio di direzione lavori, assistenza al collaudo, collaudo/certificato di regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto	20% Attività D.D.LL. di cui art. 101 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	20% Tecnici Ufficio Direzioni Lavori Attività supporto di cui art. 101 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
responsabilità del procedimento (ufficio del RUP)	27%	attività elencate dall'art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge	17%	10% Redazione Atti, Verifica Contabilità, Comunicazioni ANAC, Acquisizione CUP, Comunicazioni BDAP Tesoro
Totali	100		100	

INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE				
1 fasi del procedimento	2 quota	3 attività specifica	R.U.P.	Supporto Tecnico/Amministrativo
programmazione investimenti	8%	previsione della spesa per investimenti compresa la previsione e quantificazione delle	4%	4%
fase di affidamento	20%	redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento	10% R.U.P. S.A. O	10% Tecnici Redattori atti S.A.

		(bandi, capitolati, lettere di invito con capitolato, contratti, ecc.MEPA)	R.U.P. C.U.C.	o Tecnici redattori C.U.C. comunicazione ANAC, gestione AVCPASS e verifica requisiti Enti o Amministrativi redattori dei contratti
fase esecuzione	42%	attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici direzione dei lavori, ufficio di direzione dell'Esecuzione, assistenza alla verifica di conformità necessario per consentire l'esecuzione del contratto	22% Attività Direttore Esecuzione. di cui art. 101 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	20% Tecnici Ufficio Direzioni dell'Esecuzione Attività supporto di cui art. 101 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
responsabilità del procedimento (ufficio del RUP)	30%	attività elencate dall'art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge	20%	10% Redazione Atti, Verifica Contabilità, Comunicazioni ANAC, Acquisizione CUP, Comunicazioni BDAP Tesoro
Totali	100			

Art. 7 -Incentivi per attività svolte dalla Centrale Unica di Committenza

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del Codice degli appalti, per le funzioni tecniche svolte dal personale della stazione unica appaltante nell'espletamento delle procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, l'ente o ciascuno degli enti convenzionati sono tenuti a versare, a conclusione delle attività espletate dalla stazione unica appaltante, una somma pari alla percentuale prevista per la fase di gara, in base alle classi di importo, dal comma 4 dell'art. 4 del presente regolamento.
2. I componenti del gruppo di lavoro sono individuati, tenuto conto delle professionalità necessarie.
3. Il Responsabile del servizio "C.U.C." liquida gli incentivi, previo positivo accertamento delle attività svolte dai dipendenti beneficiari dei compensi, dopo l'aggiudicazione della gara da parte del Comune convenzionato.
4. In casi di affidamento dell'appalto particolarmente complessi, alla centrale unica di committenza potrà essere motivatamente riconosciuta, su richiesta della centrale di committenza, e valutazione del RUP una quota parte sino ad un massimo che non potrà comunque superare un quarto dell'incentivo previsto dal comma 1 del presente articolo ($25\% * 2\% = 0,5\%$ dell'importo posto a base di gara).

Art. 8 - Limitazioni all'erogazione degli incentivi per funzione tecniche

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche

da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'Ufficio preposto in sede di erogazione, sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

Art. 9 - Accertamento delle attività svolte

1. Completate le varie fasi del procedimento, il Responsabile P.O. del settore competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate.
2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del Responsabile P.O. che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

Art. 10 - Quota parte costituente economie

1. Le economie relative a prestazioni non svolte potranno essere utilizzate per la stipula polizze assicurative a favore del R.U.P. e del progettista, non trovante copertura nel quadro di spesa di ogni singolo intervento;

Art. 11 - Requisiti R.U.P, formazione obbligatoria e assicurazione

1. Il R.U.P per lavori e servizi attinenti ingegneria e architettura dev'essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o un tecnico anche di qualifica non dirigenziale in possesso di requisiti di titoli, formazione obbligatoria soggetta a costante aggiornamento e anzianità così come richiesto al punto 4 delle Linee Guida Anac n. 3;
2. Il R.U.P. per forniture, servizi e concessioni di servizi dev'essere un dipendente di stazione appaltante avente mansioni nell'ambito tecnico-amministrativo ed essere in possesso di titoli, formazione professionale soggetta ad aggiornamento costante e anzianità secondo quanto previsto dal punto 7 delle Linee Guida Anac n. 3;
3. L'Ente provvederà alla formazione obbligatoria ai sensi art. 31 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e linee Guida ANAC n. 3 punto 4.4 dei dipendenti che hanno i requisiti d'inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di R.U.P. al fine del mantenimento dei requisiti di professionalità atti a svolgere le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
4. L'ente provvederà a stipulare apposite polizze per la copertura dei rischi professionali dei dipendenti progettisti, applicando quanto espressamente previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione."
5. Gli oneri connessi alla formazione obbligatoria continua previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati e stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.
6. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

Art. 12 - Sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento

1. Il Responsabile Unico del Procedimento, per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con altro responsabile per:

- a. decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
- b. trasferimento ad altro ufficio o amministrazione;
- c. rinuncia motivata all'incarico;
- d. lunga malattia, aspettativa o decesso;
- e. revoca del mandato.

In tali casi, ad eccezione del punto e), ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal Responsabile Unico del Procedimento subentrante. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative coinvolte nella realizzazione dell'opera. Intervenuta la sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento ovvero delle altre figure tecniche e amministrative coinvolte nella realizzazione dell'opera, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.

f. nei casi d'incompatibilità con altri incarichi per il medesimo lavoro, fornitura e servizio

Art. 13 - Spese

1. Tutte le spese occorrenti l'espletamento delle prestazioni, siano esse relative ai materiali di consumo che ai beni strumentali, sono a carico dell'Ente.

2. Qualora per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiali o beni strumentali di loro proprietà per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art. 14 - Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente ad uno o altre amministrazioni, i cui rapporti saranno regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, temperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.

2. Qualora il lavoro pubblico o servizio o fornitura siano di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, l'incentivo è dovuto in quote proporzionali da ciascuna delle amministrazioni partecipanti, in base alla convenzione o, nel silenzio di questa e qualora si tratti di enti locali, in proporzione al numero degli abitanti di ciascun ente locale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'affidamento. Ogni quota così determinata è aumentata di un quarto.

3. Qualora il lavoro pubblico o fornitura o servizio siano di pertinenza esclusiva di questo ente l'incentivo di cui al presente regolamento da erogare anche al personale degli altri Enti è interamente a carico di questo Ente.

4. Qualora il lavoro pubblico fornitura o servizio siano di pertinenza esclusiva di altro Ente pubblico, la convenzione deve prevedere l'esclusione di qualsiasi onere a carico di questo Ente, nonché le modalità di rimborso delle eventuali spese per l'uso di beni strumentali o di materiali di consumo di proprietà di quest'ultimo e utilizzati per l'espletamento delle prestazioni convenzionate.

Art. 15 - Liquidazione dei compensi

1. Il Responsabile P.O. del Servizio comprova, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi e provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento, da richiamare nel medesimo atto.
2. La liquidazione dei compensi viene effettuata per lavori/servizi/forniture alle seguenti scadenze:
 - a. per le fasi di programmazione , verifica progetti lavori e affidamento:
100% ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
 - b. per la fase di esecuzione:
 - 100% a ultimazione dei lavori e/o emissione certificato di collaudo/C.R.E. (se trattasi di opere o lavori)
oppure
 - 100% alla conclusione del servizio/fornitura e/o emissione di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture);
 - c. per il ruolo di responsabile unico del procedimento:
 - il 50% della quota con l'aggiudicazione della gara di appalto;
 - il restante 50% a ultimazione dei lavori e/o emissione certificato di collaudo/C.R.E. (se trattasi di opere o lavori) o alla conclusione del servizio/fornitura e/o emissione di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).
3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 1 del presente articolo, non costituiscono economie ma incrementano il fondo per le funzioni tecniche.

Art. 16 - Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti.

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.
2. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo.
3. La somma residua costituisce economia.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 2 la riduzione dell'incentivo non si applica nel caso in cui l'evento sia dipeso da motivi indipendenti dai beneficiari.

Art. 17 –Norme Transitorie Entrata in Vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.
2. Il presente Regolamento abroga integralmente il previgente Regolamento.
Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

